

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

COPERTURA DEI RISCHI INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE
ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N.
448.

Lotto n. 1 RIF. CIG: 518708886C
RIF. CUP: D81F12000040005

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

INDICE

A) DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 8 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
- Art. 13 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 14 FORO COMPETENTE
- Art. 15 ONERI FISCALI
- Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

- Art. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

§ 3 ESCLUSIONI

- Art. 19 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- Art. 20 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
- Art. 21 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 22 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 23 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
- Art. 24 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

§ 4 ESTENSIONI

- Art. 25 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 26 RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
- Art. 27 PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI
- Art. 28 PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

§ 5 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- Art. 29 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 30 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
- Art. 31 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

A) DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI.

per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Polizza	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;
per Contraente	il soggetto che esclusivamente in nome e per conto degli Assicurati stipula l'assicurazione
per Amministrazione di appartenenza	il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza facente parte della Pubblica Amministrazione e con la quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio.
per Assicurato	ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto in via esclusiva;
per Società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso- cioè la controversia e/o il contenzioso- per il quale è prevista l'assicurazione.
per Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
per Terzi	le persone, le cose e gli animali;
per Perdite patrimoniali	il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
per Tutela Legale	l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –artt. 163 e 164 – artt. 173 e 174 e correlati

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati, allo stato, pari a 100.527 al 1° maggio 2013:

- Direttivi e qualifiche equiparate	n. 2.862
- Ispettori e qualifiche equiparate	n. 13.829
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate	n. 13.492
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate	n. 70.344

Le variazioni numeriche intervenute nel corso di vigenza contrattuale sono quelle comunicate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dal 31 dicembre al 28 febbraio.

La Società potrà chiedere, ad ogni scadenza annuale dell'assicurazione, le variazioni numeriche del personale indicato al comma 1.

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 delfino alle ore 24 del, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ogni anno.

La presente polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è riconosciuta solo a decorrere dalla seconda annualità, con l'obbligo per l'Assicuratore di fornire tutte le informazioni in suo possesso, contestualmente alla comunicazione di recesso, al fine di permettere all'Ente la tempestiva predisposizione della documentazione di gara. Pertanto, il recesso privo di dette informazioni, deve intendersi come non perfezionato.

L'Assicurazione potrà, inoltre, essere prorogata per 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della compagnia assicurativa contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'.

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei Paesi aderenti alla Comunità Europea, in quelli aderenti alla NATO, con l'esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Per gli equipaggi di volo e per il personale navigante, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobili e mezzi marittimi della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobili e mezzi marittimi della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, con l'esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI.

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza a mezzo fax e contenere:

- narrazione dei fatti;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- data, luogo e cause del sinistro.

Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata relazione sull'accaduto.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Compagnia – che a tale fine si avvarrà di **un call center dedicato** - tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la compagnia stessa riterrà necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio.

ART. 11 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax di cui all'articolo 10 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al contraente ed alla Compagnia o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata ove in possesso dell'assicurato.

ART. 12 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.

La Società assume fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della definizione della vertenza stessa, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono espressamente escluse le spese inerenti eventuali procedimenti arbitrari.

La gestione della vertenza avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

ART. 13 – DENUNCIA DI SINISTRO.

Denunciato il sinistro entro il termine di quindici giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, questi entro ulteriori venti giorni dovrà fornire un dettagliato rapporto sui fatti avvenuti.

ART. 14 – FORO COMPETENTE.

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 15 – ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

ART. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Ad integrazione delle coperture assicurative già stipulate dall'Amministrazione della P.S., la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, per eventi dannosi dovuti a colpa lieve, a titolo di risarcimento per capitale interessi e spese, di danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento in conseguenza di un fatto, atto od omissione, verificatisi nello svolgimento del servizio o della funzione compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente tenute (es. in caso di sequestro). Per tale ipotesi si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg. del C.P.P. a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di P.G. e/o dalla L.121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di P.S..

Sono compresi i fatti colposi o dolosi commessi da persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicuratore si obbliga inoltre a versare eventuali provvisori liquidate in favore della parte lesa da parte dell'Autorità giudiziaria civile o penale.

§ 3 ESCLUSIONI

ART. 19 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE.

Fermo quanto previsto negli artt. 25, 26, 27 e 28, l'assicurazione non vale per danni/perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) fatti dolosi o gravemente colposi accertati;
- b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
- c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
- d) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
- e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- f) attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale;
- g) furto e rapina commessi dall'assicurato;
- h) esposizione a fibre di amianto ed a muffe tossiche;
- i) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- j) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
- k) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
- l) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- m) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- n) alle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
- o) illecita detenzione o impiego di esplosivi;
- p) la stipulazione e o mancata stipulazione, e o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e o mancato o tardivo pagamento di premi;
- q) calunnia ingiuria e diffamazione;
- r) attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e o Enti privati;
- s) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato fosse stato un assicurato così come definito dalla presente polizza;
- t) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto.

Sono altresì esclusi dalla presente assicurazione:

- i danni/perdite patrimoniali di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- i danni/perdite patrimoniali subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.

Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.

ART. 20 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Le garanzie sono inoltre operanti per le richieste di risarcimento presentate nei due anni successivi alla scadenza del contratto a condizione che si riferiscano a fatti posti in essere durante il periodo di copertura e che non esista altra polizza per lo stesso rischio.

ART. 21 – LIMITI DI INDENNIZZO.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di €.....per Assicurato, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo. In ogni caso il massimo esborso per la società non potrà superare per la totalità degli assicurati, la somma di € per anno assicurativo.

In caso di corresponsabilità tra più dipendenti indicati all'articolo 4 nello stesso sinistro gli assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo di € indipendentemente dal numero dei dipendenti coinvolti.

Il limite del massimale per sinistro resta tale anche nell'ipotesi di più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche di quelle presentate successivamente alla cessazione della polizza.

ART. 22 – VINCOLO DI SOLIDARIETA'.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

ART. 23 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell'Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti alla Polizia di Stato.

ART. 24 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.

Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio del proprio rapporto di servizio con la Polizia di Stato;
- c) destituzione per qualsiasi motivo dalla Polizia di Stato.

In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell'Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell'Assicurato.

§ 4 ESTENSIONI

ART. 25 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi durante l'esercizio dell'attività istituzionale in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

personali di terzi, sempre che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Tale garanzia vale nell'ambito di un sottomassimale di € per ogni sinistro (l'importo da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto).

ART. 26 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009.

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 20 lett. n), comprende le perdite patrimoniali e i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall'attività esercitata dall'Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti della Polizia di Stato limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

Tale garanzia vale nell'ambito di un sottomassimale di € per ogni sinistro (l'importo da indicare è equivalente al 30% del massimale offerto).

ART. 27 – PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' DI TERZI.

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 20 lett. m.), comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di € per ogni sinistro (l'importo da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto)

ART. 28 – PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITA' CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 20 lett. f), comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di € per ogni sinistro (l'importo da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto)

§ 5 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

ART. 29 – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE.

L'assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.

ART. 30 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

tenuti dal Contraente/Amministrazione della P.S., che si impegna a fornire a richiesta della Società.

ART. 31 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società, con cadenza quadrimestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità, così come previsto dal D.P.R. 5/10/2010 nr. 207 Regolamento di esecuzione L. 163 del Codice degli Appalti art. 145. In particolare la penalità sarà pari allo 0,3‰ (zerotrepermille) per ogni comunicazione omessa. Dette penalità comunque non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it.